



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

REGOLAMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE N. 12 PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI E L'INDIVIDUAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE.

(Approvata con Delibera di Consiglio Comunale N. 40 del 22/05/2006).

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità e i criteri di accesso degli utenti ai servizi e alle prestazioni sociali erogate dai Comuni dell'Ambito territoriale N 12 e previsti nel Piano Sociale di Zona per cui richiesta la compartecipazione alla spesa degli utenti medesimi. Il presente regolamento, inoltre, individua la quota di compartecipazione degli utenti alla spesa dei servizi e delle prestazioni sociali erogate dai Comuni dell'Ambito territoriale N 12 e previsti nel Piano Sociale di Zona, per fasce di accesso. A tal fine esso fa esplicito riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e dal DPCM n. 221 del 07/05/1999 e successive modificazioni.

Art. 2 – Ambito di applicazione.

1. Le norme del presente regolamento si applicano ai servizi e alle prestazioni sociali erogate dai Comuni dell'Ambito territoriale N 12 e previsti nei Piani Sociali di Zona.
2. Il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale N 12 individua i servizi e le prestazioni sociali previsti nei Piani Sociali di Zona per cui è richiesta la compartecipazione degli utenti al costo dei medesimi servizi e prestazioni sociali. Le decisioni del Coordinamento Istituzionale vengono recepite dalla Giunta Comunale del Comune Capofila dell'Ambito territoriale N 12, con propria deliberazione.

Art. 3 – Criteri per la determinazione del nucleo familiare di riferimento.

1. La valutazione della situazione della situazione economica del richiedente è determinata, con riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della tabella 1 allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, così come modificata dal D.Lgs 130/2000, secondo le modalità di seguito specificate.
2. Ai fini del presente regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30/05/1989 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 227 del 07/05/1999, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF anche se non conviventi.
3. Nello specifico

- Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare che sarà composto dal richiedente medesimo e dai componenti la famiglia anagrafica.
 - I soggetti a carico ai fini IRPEF, fanno parte del nucleo familiare della persona a cui sono a carico
 - I coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, costituiscono nucleo a sé stante.
 - Il figlio minore di anni 18, fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare dei genitori con il quale convive.
 - I minori non conviventi con i genitori ed in affidamento presso i terzi, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario.
 - I minori in affidamento e collocati presso comunità fanno nucleo a sé stante.
 - I coniugi non legalmente separati, ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo, salvo casi particolari:
 - quando uno dei coniugi è escluso dalla patria potestà sui figli;
 - nel caso di abbandono del coniuge, accertato dal Giudice o dalla Pubblica Autorità competente in materia di Servizi Sociali;
 - quando è stato richiesto scioglimento o cessazione del matrimonio in base all'art. 3 della L. 898/70.
 - I soggetti che risultano fiscalmente a carico di più persone, si considerano del nucleo:
 - della famiglia anagrafica con cui vivono;
 - se non vivono con alcuna delle persone alle quali risultano a carico, faranno parte del nucleo del soggetto che, in base all'art. 433 del Codice Civile, è tenuto in modo prioritario agli alimenti; nel caso di più coobbligati dello stesso grado, verranno considerati parte del nucleo che versa gli alimenti in misura superiore.
 - I soggetti che si trovano in convivenza anagrafica sono considerati nuclei familiari a sé stanti, salvo debbano essere considerati nel nucleo del coniuge, della persona alla quale sono fiscalmente a carico. Se nella medesima convivenza fanno parte genitori e figlio minore quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.
4. In deroga al comma precedente, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 109, e successive modificazioni, limitatamente a particolari prestazioni sociali agevolate, il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale N 12 può assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa, estratta comunque nell'ambito dei soggetti indicati nell'art. 1 – bis del DPCM 4 aprile 2001, n. 242.
 5. Il richiedente la prestazione agevolata presenta, all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza, un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. È fatto obbligo al richiedente di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione.
 6. Il Comune di residenza del richiedente terrà conto delle variazioni dal mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
 7. Il Comune di residenza del richiedente potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo ISEE.
 8. I Servizi Sociali dei Comuni dell'Ambito territoriale N 12 trasmettono al Coordinatore dell'Ufficio di Piano l'elenco nominativo dei cittadini che usufruiscono di servizi e prestazioni sociali agevolate.

Art. 4 – Determinazione del valore I.S.E.: criteri di valutazione della situazione reddituale

Per il calcolo dell'Indicatore della situazione economica (ISE) si utilizza la seguente formula:

$$ISE = R + 0,2 P$$

Dove R è del reddito e P il patrimonio calcolati come di seguito specificato nei punti 1 e 2:

1. Il valore del reddito (R) si ottiene sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF, quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relative alle attività indicate dall'art. 2135 del Codice Civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obblighi di dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (TFR) e le indennità equipollenti;
- b) Il reddito di lavoro prestato nelle zone di frontiere ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare.

2. Il valore del patrimonio (P) si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare, il patrimonio immobiliare e mobiliare:

a) patrimonio immobiliare:

Il valore dei fabbricati e dei terreni edificabili e agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definite ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quella di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo, alla stessa data del 31 dicembre, per mutui contratti per i predetti fabbricati; in alternativa alla detrazione per il debito residuo del mutuo, è detratto, se più favorevole, il valore dell'abitazione principale, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69 = . Se i componenti del nucleo risultano risiedere in più abitazioni la determinazione si applica su una di tali abitazioni, individuata dal richiedente. Nel caso di possesso dell'abitazione principale in misura inferiore al 100% la detrazione sarà rapportata a detta quota.

b) patrimonio mobiliare

Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti del seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 10:

1. Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
2. Titolo di Stato, Obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
3. Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmi italiani o esteri, per i quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;
4. Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per i quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui di cui all'art. 9, ovvero in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili al netto di relativi ammortamenti, nonché degli altri caspiti o beni patrimoniali;
5. Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi D.Lgs. n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto

predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione Nazionale per la società e la Borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva;

6. Altri strumenti e rapporti finanziari per il quale va assunto il valore decorrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data. Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
7. Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate al punto 5.

Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia di € 1.5493,70.

L'importo così determinato (patrimonio immobiliare + patrimonio mobiliare) è moltiplicato, come indicato nella formula di cui al primo comma del presente articolo, per lo specifico coefficiente di 0,2.

Art. 5 – Determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato sulla base della seguente formula:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE}}{\text{S}}$$

dove S tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala di equivalenza:

Componenti nucleo familiare	Valore di S
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

1. Il parametro S viene maggiorato nel modo seguente:
 - + 0,35 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
 - + 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minore;
 - + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o d'invalidità superiore al 66%;
 - + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Spetta altresì al nucleo composto da un genitore ed un figlio, minore purchè il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o d'impresa per almeno 6 mesi.

Art. 6 – Determinazione della quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali.

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, la quota di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle prestazioni sociali erogate dai Comuni dell'Ambito territoriale N 12 e previsti nei Piani Sociali di Zona è individuata per fasce di accesso secondo la seguente tabella:

Valori ISEE	Quota di Compartecipazione
ISEE minore o uguale a € 1.000,00	0
Da € 1.001,00 a € 3.000,00	15%
Da € 3.001,00 a € 5.000,00	30%
Da € 5.001,00 a € 7.000,00	45%
Da € 7.001,00 a € 9.000,00	60%
Da € 9.001,00 a € 10.000,00	75%
Da € 10.001,00 a € 11.000,00	90%
ISEE maggiore di € 11.000,00	100%

2. Il Coordinamento istituzionale può individuare ulteriori e diverse modalità di calcolo della compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi e delle prestazioni sociali agevolate su proposta dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale N12.

Art. 7 - Presentazione della domanda.

1. Il richiedente la prestazione sociale agevolata deve farne apposita richiesta all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza mediante la presentazione di una domanda nella quale risulti specificato il servizio richiesto, i dati identificativi del richiedente e il valore ISEE.

Il richiedente dovrà altresì esprimere consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 8 – Controlli

1. Il Comune di residenza del richiedente controllerà, anche a campione, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronterà i dati patrimoniale e reddituali dichiarati dai soggetti ammessi ai servizi e alle prestazioni sociali agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. A tale scopo il Comune di residenza del richiedente stipula apposita convenzione con il Ministero delle Finanze. La funzione di controllo è esercitata dal Responsabile dell'Ufficio Servizio Sociali a cui è richiesta la prestazione sociale agevolata. Il Responsabile del Sociale del Comune di residenza del richiedente, nell'esercizio della sua funzione di controllo, può chiedere, in qualsiasi momento, al medesimo richiedente, la documentazione necessaria a comprovare la situazione familiare, reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata.
2. Qualora dai controlli effettuati emergono abusi o false dichiarazioni, fatte salve le sanzioni di legge, il Responsabile dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza del richiedente adotta ogni misura utile atta a sospendere, revocare e a recuperare i benefici concessi.

Art. 9 – Ulteriori controlli.

1. Il Comune di residenza del richiedente le prestazioni agevolate può prevedere ulteriori controlli attraverso il corpo di polizia municipale.

Art. 10 – Pubblicità del Regolamento.

1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'Art.22 della Legge 7/8/1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11 – Norma finale

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia, in quanto compatibili e applicabili.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione adottata dal Consiglio comunale del Comune di Somigliano D'Arco, Comune capofila dell'Ambito territoriale N 12.